

# RIUNIONE SINDACALE DEL 03/10/2016

Ordine del giorno	Atto Dispositivo n. 89/2016
-------------------------	-----------------------------

Estremi della convocazione	Nota n. 97965 del 20/09/2016
-------------------------------	------------------------------

Presenti	AMMINISTRAZIONE Laura Caggegi - <i>Direttore</i> Ginepro Daniela Marchetta Giuseppe
	00.SS.  Famulari Maria Rita – Morreale Concetta – Giudice Carmela  De Luca Illuminato – Di Mauro Salvatore   Florio Giovanna – Garufi Santi Armando – Arena Anna Maria – Pandolfo Mario  Maida Ferdinando - Guarnera Stefano – Di Marco Carmelo  Morace Paolo - Palazzo Concetta - Taranto Giuseppe - Ferrara Adele  Quattrone Floreana
	R.S.U. Cantone Giovanni - Cassarino Michele – Collura Rosalia - Di Bella Silvio - Garofalo Venera - Palazzolo Filippo – Vitellino Salvatore

La riunione ha inizio alle ore 12:00. Verbalizza l'ing. Giuseppe Marchetta.

- La CGIL chiede che, stante la natura dell'incontro richiesto, venga invitato per il futuro anche il Rappresentante SGB.
- La Sig.ra Ginepro interviene chiarendo che la D.C. Personale – *Ufficio Relazioni Sindacali* si è espressa sull'argomento nel senso che non è prevista la partecipazione agli incontri di una sigla sindacale non rappresentativa in quanto non titolare della contrattazione integrativa.
- Il Direttore, viste le richieste di incontro delle OO.SS. sull'A.D. n. 89 e facendo seguito al precedente incontro, nel richiamare il quesito posto alla Direzione Regionale con nota dello scorso 5 agosto, prot. n. 84751, in ordine all'applicabilità del dettato normativo di cui all'All. IV del D.Lgs. n. 81/2008 sull'obbligo di dotare l'Azienda di un locale Refettorio interno, espone la risposta del superiore Organo. Nel riscontro, premettendo anzitutto la constatazione della presenza in attività di un *Punto Ristoro* adiacente alle Palazzine in uso all'Agenzia, la D.R. precisa che la norma in parola si applica nel caso in cui, per specifiche esigenze produttive, i Dipendenti non possono allontanarsi dal luogo di lavoro o, per ragioni logistiche, non sono presenti punti di ristoro nella zona circostante il luogo di lavoro. Pertanto, nello specifico non si applica la disciplina dettata dall'all. IV del Decreto in premessa.
- La UILPA precisa che la Norma più volte richiamata è applicabile anche alle aziende produttive, per cui, anche in questo caso, secondo la *ratio* della D.R., non sussisterebbe l'obbligo di prevedere un luogo da destinare a Refettorio. Aggiunge che il *Punto Ristoro* non può essere comparato a un Refettorio; inoltre, sempre la Norma citata precisa che non può essere consumato un pasto all'interno di luoghi dove si possono avere emissioni di sostanze nocive come, ad esempio, il toner delle stampanti. Ne consegue che, in assenza di un locale Refettorio, il pasto non può essere consumato in alcun modo, limitando le possibilità concesse al lavoratore.
- La CGIL concorda con la posizione assunta dalla UILPA. La risposta della D.R. appare debole. Indipendentemente dalla presenza del *Punto Ristoro*, occorre comunque un Refettorio dove il Dipendente può consumare anche un eventuale pasto portato da casa.
- La CGIL chiede di tornare al motivo principale delle richieste di incontro delle OO.SS., ossia l'attestazione della presenza durante la pausa caffè con recupero, e richiama il D.Lgs. n. 81/2008 il quale prevede l'obbligo di consentire una pausa di 15' ogni 120' di lavoro ai VDT. Queste pause, configurabili anche come pause caffè, in passato consentite, sono state ora depauperate dall'A.D. n. 89/2016. Ora, dal contratto stipulato tra Agenzia e *Punto Ristoro*,

emerge che non sono consentite installazioni di distributori automatici, per il regime di esclusività del servizio erogato dall'attività commerciale sopra menzionata, per cui appare pressoché obbligato il ricorso al *Punto Ristoro* per chi desidera consumare un caffè durante la pausa di riposo dal lavoro ai VDT. Inoltre, sembrerebbe emergere una disparità di trattamento tra chi decide di godere della pausa nella propria stanza, senza obbligo di rilevazione e di recupero a fine giornata, rispetto a chi preferisce effettuare una pausa caffè, con l'obbligo della rilevazione della propria assenza e del recupero della pausa fruita. Si è d'accordo sull'obbligo della timbratura dell'uscita e dell'ingresso dalla pausa, mentre si respinge l'imposizione del recupero. L'*impasse* potrebbe essere superata con la reintroduzione del registro di firma per la pausa caffè, tenuto presso i Capi Team, comunque per un intervallo non superiore a 10'.

- La UILPA interviene precisando che l'INAIL ha chiarito in una circolare quali attività possono essere effettuate durante la pausa dal lavoro ai VDT, subordinate comunque a una contrattazione sindacale locale.
- Il Direttore chiarisce che la pausa VDT è consentita per chi lavora al computer, guardando per due ore consecutive e ininterrotte il VDT. Il Direttore evidenzia ancora che l'A.D. n. 89/2016 non ha inteso disciplinare la pausa caffè ma, nel richiamare le norme che impongono l'obbligo di attestare gli allontanamenti dai luoghi di lavoro, semplifica le previste procedure autorizzative se l'assenza è limitata a soli 15'. Quindi, non si può rinvenire alcuna discriminazione tra chi gode della propria pausa in Ufficio e chi decide di usufruirne andando presso il *Punto Ristoro*, perché si tratta di due situazioni che non riconducono entrambe all'obbligo di rilevazione della presenza/assenza. Al proposito richiama anche una nota del 28 luglio della Direzione Centrale, che esemplifica alcuni casi di omessa timbratura (ad esempio durante la pausa a seguito dell'utilizzo di VDT).
- La CGIL evidenzia che il contratto tra Agenzia e *Punto Ristoro* prevede l'esclusività dell'erogazione di cibi e bevande, escludendosi di conseguenza la legittimità delle presenza di distributori automatici in Ufficio.
- Il Direttore, al proposito, spiega che i distributori automatici di cibi confezionati e bevande presenti in Ufficio sono stati installati a seguito di gara su base nazionale, escludendosi qualsivoglia volontà discrezionale da parte della Direzione Provinciale che ha dovuto consentire l'accesso della Ditta aggiudicataria. La superiore Direzione, già investita anni orsono della questione dal Gestore del *Punto Ristoro*, ha precisato che il principio di

esclusività non può essere invocato allorché lo stesso viene superato da disposizioni contrattuali nazionali, prevalenti su qualsiasi accordo locale. Inoltre, non si vede come la posizione contrattuale del Sig. Ranno possa avere qualche utilità nella discussione sull'autorizzazione per l'uscita dall'Ufficio.

- La CGIL riprende evidenziando che il pianerottolo contiguo alla Palazzina B è da intendersi spazio di pertinenza per cui, interpretando alla lettera tale occorrenza, il *Punto Ristoro* potrebbe così erogare il servizio in corrispondenza di tale pianerottolo.
- Il Direttore esclude categoricamente tale possibilità, in quanto seriamente lesiva dell'immagine dell'Agenzia.
- La CGIL, visto quanto ribadito dalla Direzione, ribadisce l'esigenza che si realizzi un locale ristoro all'interno dell'Ufficio.
- Il SALFI rileva che è egualmente deteriore l'immagine fornita da chi sosta dinanzi ai distributori automatici degli androni per consumarne i prodotti o da chi è costretto a consumare il proprio pasto nel cortile antistante all'Ufficio, tutto alla presenza dell'Utenza.
- Il Direttore esprime la propria disponibilità a chiedere l'adeguamento delle attuali Sale Riunioni dell'Ufficio per trasformarle in Refettorio, previa autorizzazione della Direzione Regionale per l'esecuzione dei necessari lavori di adeguamento. Ricorda, però, che le stesse dovrebbero essere usate per la pausa pranzo e, quindi, non risolve le critiche sollevate sull'A.D. n. 89/2016.
- La CGIL, in considerazione della disponibilità espressa dalla Direzione Provinciale, chiede formalmente che venga investita la Direzione Regionale sulla proposta avanzata, affinché se ne verifichi la disponibilità alla realizzazione di un locale ristoro interno all'Ufficio.
- Il SALFI si domanda se, in caso di occupazione della Palazzina B da parte di un nuovo inquilino, il locale ristoro tornerebbe ad essere qualificato come pertinenza dei locali dell'Agenzia.
- La CGIL e la USB, stante l'esito dell'incontro e le risposte fornite dalla Direzione Provinciale, non firmerà il presente documento e consegna nota da porre a verbale, qui allegata per costituirne parte integrante.
- La UIL non firmerà perché ritiene insufficiente la risposta fornita dalla Direzione sulla questione del refettorio.

- Il SALFI, non si ritiene soddisfatto della linea seguita dalla Direzione, per cui non firmerà il Verbale.
- La FLP concorda con la posizione delle sigle fin qui esporsi, per cui non firmerà il Verbale.
- La CISL rileva che la pausa sta diventando qualcosa da “conquistare”, mentre invece si tratta di diritti oramai consolidati. Si chiede la convocazione di una riunione allargata agli organi preposti – INAIL, ASL, etc... - per definire la situazione di cui è questione, tacitando così lunghe e improduttive discussioni. Per il momento e per le ragioni esposte, non firmerà il Verbale di riunione, ritenute non esaustive le risposte rilasciate dalla Direzione.
- La RSU esprime l’esigenza dei lavoratori di un Refettorio opportunamente attrezzato, oltre che dimensionalmente adeguato. Con riferimento al recupero psico-fisico, in attesa di una contrattazione locale, non si possono comunque disattendere gli obblighi di legge. La pausa prevista dalla norma deve essere da subito regolamentata, individuando i punti ove allocare i Refettori e le condizioni per usufruirne. In attesa della definizione delle questioni poste, la RSU si astiene dal firmare il Verbale, concordando con le OO.SS. e richiede l’intervento delle autorità preposte.

Considerando le dichiarazioni di non firmare, non si dà lettura del presente Verbale.

La riunione si conclude alle 13:45.

Sottoscritto solo dall'Amministrazione.

CISL            NON FIRMA

---

CGIL           NON FIRMA

---

UIL            NON FIRMA

---

FLP            NON FIRMA

---

SALFI          NON FIRMA

---

USB            NON FIRMA

R.S.U.          NON FIRMA

AMMINISTRAZIONE

F.to Il Direttore – D. Ginepro – G. Marchetta

NOTA A VERGALLI

- USA

LA CGIL HA INDIVIDUATO E RICHIESTO, NELLA NORMALE DINAMICA DELL'ASSEMBLEA (LA CONVOCAZIONE E DI QUESTA D.P ANCHE SE SU RICHIESTA DELLA O.S.S.) E NUOVE ANNO IPOTESI DI SOLUZIONI E PUNTI DI LALENTELE SACRO SANTE IN PRESENZA DI ELEMENTARI DIRITTI NEGATI -

PER RISPOSTA CO DESTA D P



HA LETTO (quon e fustione, nel proprio spazio) articoli di legge che prevedono sanzioni per ~~comportanti~~ per comportanti che comportano "artifizi e raggiunti" alle ~~obbligatorie~~ ~~partenze~~ (Badges)


PER TALE RAGIONE LA CGIL

NON FIRMA e ABBANDONA IL

TAVOLO ESI RISERVA DI RIVOLGERSI

AGLI ORGANI SUPERIORI competenti (SINDACATI E "DAZIMAW")

F.P. - CGIL   
USB 

 - 